

402. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951 n. 491. Cessazione dello stato di guerra fra l'Italia e la Germania.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 7 luglio 1951 n. 153 ed è entrato in vigore il 23 luglio 1951.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del Regio decreto 8 luglio 1838, n. 1415;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

1. Nei confronti della Germania e delle persone fisiche e giuridiche giapponesi cessano di avere applicazione, per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni ed aggiunte.

La Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche avranno la piena disponibilità dei beni, diritti e interessi dei quali siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie a partire dal 16 settembre 1947, data dell'entrata in vigore del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate.

2. Restano fermi gli obblighi particolari che l'Italia ha assunto in base al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, ed al memorandum di intesa in merito ai beni tedeschi in Italia, firmato a Washington tra la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti di America e l'Italia il 14 agosto 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177.

3. Per i beni, i diritti ed interessi dei quali la Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente al 16 settembre 1947, e non contemplati dal predetto Memorandum d'intesa continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facoltà stabilita dall'art. 2 numero 2 della legge 16 dicembre 1940, n. 1902.